

testo del
Decreto Legge 14 gennaio 1994, N. 26
coordinato con la
Legge di Conversione 1 Marzo 1994, N. 153,
recante: "Interventi urgenti in favore del cinema"

ART. 1.

1. LA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E' ULTERIORMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA DAGLI ARTICOLI CHE SEGUONO.

(omissis)

ART. 15.

1. FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI NELLA MATERIA ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DEMANDANTE DALL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, E SALVO QUANTO PREVISTO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 495, IL COORDINAMENTO FRA GLI INTERVENTI DELLO STATO E GLI INTERVENTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E' PROMOSSO DALL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ED E' ATTUATO ATTRAVERSO ACCORDI DI PROGRAMMA, STIPULATI PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA E VOLTI A:

A) DIFFONDERE LA CINEMATOGRAFIA DI QUALITA', SPECIALMENTE NELLE PICCOLE COMUNITA' E NELLE PERIFERIE, FAVORENDO LA COSTITUZIONE DI CIRCUITI DI SALE CINEMATOGRAFICHE E LA FORMAZIONE DI CONSORZI TRA GLI OPERATORI DEL SETTORE PER LA STAMPA, PER LA CIRCOLAZIONE DI COPIE E PER LA PROMOZIONE DI FILM NAZIONALI E COMUNITARI, AL FINE DI ASSICURARE UN'OFFERTA EQUILIBRATA DI PROGRAMMAZIONE E DI STRUTTURE CINEMATOGRAFICHE;

B) PROMUOVERE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA' ED I PROVVEDITORI AGLI STUDI, NONCHE' CON LA CINETECA NAZIONALE, L'ENTECINEMA S.P.A., LE CINETECHE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICOCULTURALE ED I MUSEI DEL CINEMA E DELLO SPETTACOLO, LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA DIDATTICA CINEMATOGRAFICA, L'ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI CULTURALI AVENTI COME INTERESSE SPECIFICO QUELLO DEL CINEMA E DEI CIRCOLI DEL CINEMA OPERANTI IN AMBITO



REGIONALE, NONCHE' LE ALTRE INIZIATIVE DI SPECIFICO INTERESSE REGIONALE;

C) ISTITUIRE E SOSTENERE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE A CARATTERE PERMANENTE DI CINETECHE, MEDIATECHE, VIDEOTECHE E BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE, NONCHE' DI ARCHIVI CINEMATOGRAFICI E BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE PER LA COMUNICAZIONE DI MASSA AD OPERA DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E L'ISTITUZIONE, ALL'INTERNO DELLE MEDESIME, DI PUNTI DI PROIEZIONE;

D) PROMUOVERE LA SPECIALIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ARTISTI, TECNICI ED OPERATORI CINEMATOGRAFICI ED AUDIOVISIVI IN COLLABORAZIONE CON GLI IMPRENDITORI DEL SETTORE, LE UNIVERSITA' ED IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA.

2. LE REGIONI COMUNICANO ANNUALMENTE ALL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO I DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI OPERATI DALLE MEDESIME E DAGLI ENTI LOCALI PER IL SOSTEGNO E L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE.

ART. 16.

1. PRESSO LA SOCIETA' CONCESSIONARIA OVVERO GLI ENTI CREDITIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, E' ISTITUITO UN FONDO DENOMINATO "FONDO DI GARANZIA", CHE HA LO SCOPO DI GARANTIRE GLI INVESTIMENTI PROMOSSI DALLE IMPRESE CINEMATOGRAFICHE NAZIONALI NELLA PRODUZIONE, NELLA DISTRIBUZIONE E NELL'ESPORTAZIONE DI FILM DI LUNGOMETRAGGIO DICHIARATI DI INTERESSE CULTURALE NAZIONALE E DI QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA MEDESIMA LEGGE.

2. LA DOTAZIONE DEL FONDO E' COSTITUITA DAGLI ACCANTONAMENTI CHE LA SOCIETA' CONCESSIONARIA OVVERO GLI ENTI CREDITIZI DI CUI AL CITATO ARTICOLO 27 SONO TENUTI AD OPERARE, A VALERE SUL FONDO DI CUI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1971, N. 819, AL MOMENTO DELLA EROGAZIONE DEI MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER I FILM DI CUI AL COMMA 1, IN MISURA PARI AL 70 PER CENTO DELL'IMPORTO DEI MUTUI STESSI.

3. LA GARANZIA ASSISTE I MUTUI CONTRATTI CON LA SOCIETA' CONCESSIONARIA OVVERO CON GLI ENTI CREDITIZI DI CUI AL CITATO ARTICOLO 27, DA IMPRESE ITALIANE PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE E L'ESPORTAZIONE DI FILM DI CUI AL COMMA 1, IN MISURA, RISPETTIVAMENTE, PARI AL 70 PER CENTO DEL MUTUO STESSO PER QUANTO RIGUARDA I FILM DI INTERESSE CULTURALE NAZIONALE E AL 90 PER CENTO PER I FILM DI CUI AL CITATO ARTICOLO 28. LA GARANZIA OPERA IN VIA SUSSIDIARIA ALL'AMMORTAMENTO DEL MUTUO.

4. ALLA FINE DI OGNI SEMESTRE GLI IMPORTI DEL FONDO DI GARANZIA NON UTILIZZATI O RESISI DISPONIBILI PER ESTINZIONE DEL MUTUO VANNO IN AUMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO DI INTERVENTO.

5. L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, FISSA, CON DECRETO DA EMANARE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, LE MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA E STABILISCE I PRINCIPI E I CRITERI CUI DEVONO ATTENERSI LE IMPRESE PER EVIDENZIARE I RISULTATI DI GESTIONE E DI OPERATIVITA' RIFERITI ALLA PRODUZIONE, ALLA DISTRIBUZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE DEI FILM PER CUI SI RICHIEDE L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA; LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE



ANZIDETTE GESTIONI DEVE ESSERE VERIFICATA DA PARTE DI SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE E REVISIONE LEGALMENTE RICONOSCIUTE.

ART. 17.

NORME GENERALI SUI MUTUI

1. LA CONCESSIONE DEI MUTUI ALLE IMPRESE CINEMATOGRAFICHE, A VALERE SUI FONDI STATALI, E' DELIBERATA, PREVIA VALUTAZIONE TECNICOECONOMICA, DALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA, OVVERO DAGLI ENTI CREDITIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, A FAVORE DEI PROGETTI CHE ABBIANO RIPORTATO IL PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO. ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO CON PROPRIO DECRETO FISSA L'AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE VERSATO DELLE IMPRESE CINEMATOGRAFICHE CHE RICHIEDANO LA CONCESSIONE DI MUTUI. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO DECRETO, L'AMMONTARE DI DETTO CAPITALE E' ININFLUENTE.

2. IL TASSO DI INTERESSE APPLICATO DALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA, OVVERO DAGLI ENTI CREDITIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, SULLE OPERAZIONI DI MUTUO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA IN ITALIA E L'ESPORTAZIONE DI OPERE FILMICHE NAZIONALI E' PARI, PER I FILM DI PRODUZIONE NAZIONALE, AL 40 PER CENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO PER IL CREDITO INDUSTRIALE IN VIGORE AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO E, PER I FILM ASSISTITI DAL FONDO DI GARANZIA, AL 30 PER CENTO DEL TASSO MEDESIMO. SULLE OPERAZIONI DI MUTUO A FAVORE DELLE INDUSTRIE TECNICHE E DELL'ESERCIZIO IL TASSO DI INTERESSE E' PARI AL 40 PER CENTO DEL PREDETTO TASSO DI RIFERIMENTO ED E' PARI AL 30 PER CENTO PER GLI INVESTIMENTI AD ELEVATO CONTENUTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2, E PER GLI INVESTIMENTI NELL'ESERCIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 3, LETTERE A), B), C) E D).

3. ALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI PER LA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ED ESPORTAZIONE DI FILM CONCORRONO TUTTI I PROVENTI DEL FILM IN ITALIA ED ALL'ESTERO DI SPETTANZA, RISPETTIVAMENTE, DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE, DI DISTRIBUZIONE E DI ESPORTAZIONE.

4. PER LE OPERE ASSISTITE DAL FONDO DI GARANZIA I PROVENTI DI SPETTANZA DELL'IMPRESA PRODUTTRICE VENGONO DESTINATI PROPORZIONALMENTE ALL'AMMORTAMENTO DEL MUTUO ED AL RECUPERO DELL'INVESTIMENTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DALLA IMPRESA PRODUTTRICE.

SUGLI ULTERIORI PROVENTI UNA QUOTA PARI AL 7 PER CENTO E' DESTINATA A FAVORE DEGLI AUTORI ITALIANI.

5. IN ALTERNATIVA AL MUTUO SUL FONDO DI CUI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1971, N. 819, O DEL FONDO DI SOSTEGNO DI CUI ALLA LEGGE 23 LUGLIO 1980, N. 378, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PUO' ESSERE CONCESSO, A VALERE SULLO STESSO FONDO, PREVIO PARERE DEL COMITATO PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI, SU MUTUI STIPULATI CON ENTI CREDITIZI, AL FINE DI CONSENTIRE UN INTERESSE A CARICO DEI BENEFICIARI PARI AL 30 PER CENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO DI CUI AL COMMA 2 PER I FILM DI PRODUZIONE NAZIONALE E AL 25 PER CENTO DELLO STESSO TASSO PER I FILM DI INTERESSE CULTURALE NAZIONALE E PER QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213. I CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI A FAVORE DELLE INDUSTRIE TECNICHE E



DELL'ESERCIZIO, STIPULATI CON ENTI CREDITIZI, SONO CONCESSI AL FINE DI CONSENTIRE UN INTERESSE A CARICO DEI BENEFICIARI PARI AL 30 PER CENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO DI CUI AL COMMA 2 E AL 25 PER CENTO DELLO STESSO TASSO PER GLI INVESTIMENTI DI ELEVATO CONTENUTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 3, LETTERE A), B), C) E D). IN TUTTI I CASI DI CUI AL PRESENTE COMMA LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E' EFFETTUATA DALL'ISTITUTO MUTUANTE.

SU TALI OPERAZIONI GLI ISTITUTI FINANZIATORI NON POSSONO PRATICARE UN TASSO DI INTERESSE SUPERIORE A QUELLO DETERMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO PER IL SETTORE INDUSTRIALE ED I RELATIVI MUTUI PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA IN ITALIA E L'ESPORTAZIONE NON POSSONO AVERE UNA DURATA MAGGIORE DI QUELLA PREVISTA PER I MUTUI A TASSO AGEVOLATO.

6. PER I MUTUI ASSISTITI DAL FONDO DI GARANZIA, IL RECUPERO DI QUANTO ANCORA DOVUTO, DOPO LA SCADENZA, FINO ALL'ESTINZIONE, COMUNQUE, DEL RESIDUO DEBITO NON ASSISTITO DAL FONDO DI GARANZIA, AVVIENE CON LE MODALITA' CONCORDATE TRA LE PARTI SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL PRODUTTORE RELATIVA ALLE CAUSE DEL MANCATO AMMORTAMENTO E SECONDO CRITERI E PRINCIPI GENERALI STABILITI CON DECRETO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITO IL COMITATO PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO.

7. I COSTI DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A FRUIRE DEL MUTUO O DEI CONTRIBUTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO SONO ACCERTATI DA SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE DI BILANCIO LEGALMENTE RICONOSCIUTE.

8. CON DECRETO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITO IL COMITATO PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO, SONO FISSATI, OVE NON PREVISTI, L'ALIQUOTA MASSIMA DEL MUTUO IN RAPPORTO AL COSTO DEL FILM, NONCHE' IL TETTO MASSIMO DI COSTO A TALI FINI AMMISSIBILE.

(omissis)

ART. 19.

1. SUL FONDO DI CUI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1971, N. 819, A FAVORE DELLE INDUSTRIE TECNICHE NAZIONALI CINEMATOGRAFICHE SONO CONCESSI MUTUI DECENNALI A TASSO AGEVOLATO O CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI CON LE STESSO MODALITA' DELLA MEDESIMA LEGGE N. 819 PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA TRASFORMAZIONE O L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI TEATRI DI POSA, DI STABILIMENTI DI SVILUPPO E STAMPA, DI SINCRONIZZAZIONE, DI POST-PRODUZIONE, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI COLONNE SONORE DEI FILM DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213.

2. L'IMPORTO DEL MUTUO PUO' RAGGIUNGERE IL 70 PER CENTO DEL COSTO DELL'INVESTIMENTO E IL 90 PER CENTO PER INVESTIMENTI CARATTERIZZATI DA UN ELEVATO CONTENUTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. I TASSI DI INTERESSE SONO, RISPETTIVAMENTE, PARI AL 40 PER CENTO E AL 30 PER CENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17, COMMA 2.

3. L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO FISSA CON PROPRIO DECRETO L'AMMONTARE MASSIMO DEI COSTI RELATIVI AGLI INTERVENTI AMMESSI A FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 1.

ART. 20.

1. SUL FONDO DI CUI ALLA LEGGE 23 LUGLIO 1980, N. 378, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, A FAVORE DEI PROPRIETARI DI LOCALI ADIBITI A SALE CINEMATOGRAFICHE E DELLE IMPRESE NAZIONALI DI ESERCIZIO DELLE SALE STESSE SONO CONCESSI MUTUI A TASSO AGEVOLATO O CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI, CON GLI STESSI TASSI E MODALITA' PREVISTI PER LA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ED INDUSTRIE TECNICHE, PER LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DELLE SALE ESISTENTI ANCHE AI FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI QUELLA SULL'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE' PER L'INSTALLAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI E DI SERVIZI ACCESSORI ALLE SALE, PER L'INSTALLAZIONE DI CASSE AUTOMATICHE COMPUTERIZZATE, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SALE, PER IL RIPRISTINO DI SALE NON PIU' IN ATTIVITA' E PER L'ACQUISTO DEI LOCALI PER L'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO E PER I SERVIZI CONNESSI.

2. NEL CASO DI VENDITA DEI LOCALI ADIBITI A SALA CINEMATOGRAFICA, L'ESERCENTE NON PROPRIETARIO HA DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 39 E 40 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392.

3. L'AMMONTARE DEL MUTUO O, NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI, LA BASE SU CUI COMMISURARE L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO STESSO PUO' RAGGIUNGERE IL 70 PER CENTO DEL COSTO DELL'INVESTIMENTO E IL 90 PER CENTO PER:

A) INVESTIMENTI CARATTERIZZATI DA UN ELEVATO CONTENUTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA;

B) INVESTIMENTI DESTINATI A SALE POLIVALENTI SITUATE IN COMUNI CHE NE SIANO SPROVVISTI, IN LUOGHI PERIFERICI O IN PICCOLI CENTRI URBANI;

C) LA REALIZZAZIONE O LA TRASFORMAZIONE DI SALE CON PIU' SCHERMI E DI MULTISALE;

D) IL RIPRISTINO DI SALE NON PIU' IN ESERCIZIO;

E) LA TRASFORMAZIONE E L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE A SALE E MULTISALE.

4. I TASSI DI INTERESSE SONO, RISPETTIVAMENTE, PARI AL 40 PER CENTO E AL 30 PER CENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17.

5. L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO FISSA CON PROPRIO DECRETO L'AMMONTARE MASSIMO DEI COSTI RELATIVI AGLI INTERVENTI AMMESSI A FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 1.

6. I LOCALI ACQUISTATI CON IL CONTRIBUTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE DISTOLTI, A PENA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO STESSO O DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE, DALLA LORO DESTINAZIONE PER UN PERIODO DI QUINDICI ANNI.

7. AI FINI DEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE, LA VOLUMETRIA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI SALE CINEMATOGRAFICHE NON CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DELLA VOLUMETRIA COMPLESSIVA IN BASE ALLA QUALE SONO CALCOLATI GLI ONERI DI CONCESSIONE.

8. LA TRASFORMAZIONE DI UNA SALA AD UNICO SCHERMO, ANCHE SE NON IN ESERCIZIO, IN SALA CON PIU' SCHERMI, ANCHE SE COMPORTA AUMENTO DI SUPERFICIE UTILIZZABILE, COSTITUISCE OPERA INTERNA AI SENSI



DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E NON E' SOGGETTA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE. IL RIPRISTINO DELL'ATTIVITA' DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN LOCALI PRECEDENTEMENTE ADIBITI A TALE USO NON COSTITUISCE MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO E NON E' SOGGETTO AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE ANCHE SE COMPORTA AUMENTO DI VOLUMETRIA O DI SUPERFICIE UTILIZZABILE.

9. LA DESTINAZIONE A SALA CINEMATOGRAFICA O COMUNQUE A SALA DI SPETTACOLO DEI LOCALI DI CUI AI COMMI 7 E 8 DEVE RISULTARE DA ATTO D'OBBLIGO TRASCritto E NON PUO' ESSERE MUTATA, NEL CASO DI CUI AL COMMA 7, PER UN PERIODO DI VENTI ANNI E, NEL CASO DI CUI AL COMMA 8, PER UN PERIODO DI DIECI ANNI.

10. LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RINNOVO DELLE APPARECCHIATURE, IN ALTERNATIVA ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO CONCESSI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINO AD UN AMMONTARE DEL 60 PER CENTO DEI COSTI SOSTENUTI, CHE NON SUPERINO L'IMPORTO DI LIRE 250 MILIONI. TALI LIMITI POSSONO ESSERE MODIFICATI OGNI TRE ANNI CON DECRETO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITA LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA. I CONTRIBUTI DI CUI AL PRESENTE COMMA NON POSSONO ESSERE NUOVAMENTE CONCESSI PRIMA CHE SIANO TRASCORSI CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA PRECEDENTE CONCESSIONE.

ART. 21.

1. IL CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA, ISTITUITO CON LEGGE 24 MARZO 1942, N. 419, E' ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO ED HA LE SEGUENTI FINALITA':

- A) LO SVILUPPO DELL'ARTE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI QUADRI PROFESSIONALI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE CON CARATTERISTICHE E DURATA STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE;
- B) LO STUDIO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA, DELLA STORIA E DELLA TEORIA DEL CINEMA;
- C) LA GESTIONE DELLA CINETECA NAZIONALE.

2. IL CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA. NELLO STATUTO SONO DETERMINATE LE COMPETENZE DEGLI ORGANI, L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE NONCHE' LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A SOCIETA' PER AZIONI. AL CENTRO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, ANCHE PER LA DEFINIZIONE DELL'ORGANICO E LA DETERMINAZIONE DEGLI UFFICI, COMPRESI QUELLI DI LIVELLO DIRIGENZIALE. LO STATUTO DELL'ENTE E' APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, SENTITA LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA.

3. SONO ORGANI DEL CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA:

- A) IL PRESIDENTE;
- B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;



C) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

4. IL PRESIDENTE, SCELTO FRA PERSONE PARTICOLARMENTE QUALIFICATE SUL PIANO CULTURALE E PROFESSIONALE, E' NOMINATO CON DECRETO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITE LE COMPETENTI COMMISSIONI PERMANENTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. IL PRESIDENTE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DEL CENTRO, DURA IN CARICA QUATTRO ANNI E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA SOLA VOLTA. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO E' SOSTITUITO DAL VICEPRESIDENTE. AL PRESIDENTE SPETTA UNA INDENNITA' ANNUA DI CARICA, LA CUI MISURA E' DETERMINATA CON DECRETO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA:

A) IL PRESIDENTE;

B) QUATTRO ESPERTI;

C) UN RAPPRESENTANTE DELL'ENTE CINEMA S.P.A.;

D) UN RAPPRESENTANTE DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA.

6. GLI ESPERTI DI CUI AL COMMA 5, LETTERA B), SONO SCELTI TRA PERSONALITA' DI PARTICOLARE COMPETENZA NEL CAMPO CINEMATOGRAFICO ED AUDIOVISIVO FRA GLI AUTORI, I PRODUTTORI, I CRITICI E I TECNICI E SONO NOMINATI CON DECRETO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA. IL VICEPRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRA I SUOI COMPONENTI. I COMPENSI SPETTANTI AL VICEPRESIDENTE E AGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO DETERMINATI CON DECRETO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO.

7. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E' COMPOSTO E DISCIPLINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 MARZO 1942, N. 419, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

8. IL DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA E' NOMINATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; IL RELATIVO RAPPORTO DI LAVORO E' REGOLATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI DURATA NON SUPERIORE A CINQUE ANNI. LA DELIBERAZIONE DI NOMINA, CHE FISSA ANCHE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE GENERALE, E' APPROVATA CON DECRETO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO. IL DIRETTORE GENERALE:

A) CURA L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI, DEI DIPARTIMENTI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'ENTE;

B) DIRIGE IL PERSONALE DELL'ENTE;

C) SVOLGE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

9. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO AL QUALE SI RIFERISCE ED APPROVATO DALL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO. IL CONTENUTO E LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE SONO DETERMINATI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2423 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE. CON DECRETO DELL'AUTORITA'

COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, E' EMANATO, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, IL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DEL CENTRO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL REGOLAMENTO DOVRA' TENER CONTO DELLE PECULIARI ESIGENZE DELL'ENTE, ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 DICEMBRE 1979, N. 696.

10. I CONTRATTI STIPULATI DAL CENTRO NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE SONO DISCIPLINATI DALLE NORME DEL CODICE CIVILE; PER ESIGENZE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI PRODUZIONE DELL'ENTE, POSSONO ESSERE CONFERITI INCARICHI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, AD ESPERTI IN MATERIA CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA E DELLA COMUNICAZIONE; IN TAL CASO LE RELATIVE DELIBERAZIONI SONO SOGGETTE ALL'APPROVAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO.

11. IL CONTO CONSUNTIVO E' ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA ED E' TRASMESSO ALL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, CHE LO APPROVA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO.

12. ALL'ARTICOLO 2, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 24 MARZO 1942, N. 419, LE PAROLE: "BIENNALI E ACCELERATI" SONO SOPPRESSE.

13. LA CINETECA NAZIONALE, ISTITUITA COME DIPARTIMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA:

A) PROCEDE ALLA RACCOLTA, AL RESTAURO ED ALLA CONSERVAZIONE DEL PIU' VASTO NUMERO DI OPERE DELLA CINEMATOGRAFIA NAZIONALE E MONDIALE, PROVVEDENDO, OVE NECESSARIO, ALLA LORO CONSERVAZIONE E DUPLICAZIONE E ALLA RICONVERSIONE SU ALTRO SUPPORTO TECNICO DELLE OPERE RACCOLTE;

B) PROVVEDE ALLE INIZIATIVE NECESSARIE ALLA CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEL MATERIALE RACCOLTO ANCHE MEDIANTE L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN APPOSITO SISTEMA INFORMATIVO ESTESO ALLE CINETECHE PUBBLICHE E PRIVATE;

C) SVOLGE FUNZIONI DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE FILMICHE ISCRITTE NEL PUBBLICO REGISTRO PER LA CINEMATOGRAFIA DI CUI ALL'ARTICOLO 22;

PROVVEDE ALTRESI' ALLA CONSERVAZIONE DELLE COPIE NEGATIVE DELLE OPERE FILMICHE CHE IL PRODUTTORE E' TENUTO A DEPOSITARE PRESSO LA STESSA CINETECA, OVE SI TRATTI DI FILM ASSISTITO DAL FONDO DI GARANZIA;

D) SVOLGE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ORGANISMI ED ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, ITALIANI E STRANIERI.

14. PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 13, LETTERA B), LE CINETECHE PUBBLICHE E PRIVATE CHE GODANO DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO SONO TENUTE A COMUNICARE ALLA CINETECA NAZIONALE I DATI RELATIVI AL MATERIALE FILMICO IN PROPRIO POSSESSO.

15. L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, CON PROPRIO DECRETO, DETERMINA LA QUOTA ANNUA DEL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, DA ASSEGNARE AL CENTRO SPERIMENTALE PER LA CINEMATOGRAFIA, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PER LA REALIZZAZIONE, SULLA BASE DI



APPOSITO PROGRAMMA, DI OPERE DI CARATTERE SPERIMENTALE DA PARTE DI ALLIEVI DEL CENTRO, NONCHE' PER L'ATTIVITA' DELLA CINETECA NAZIONALE.

ART. 22.

1. E' ISTITUITO IL PUBBLICO REGISTRO PER LA CINEMATOGRAFIA, TENUTO DALLA SIAE, NEL QUALE SONO ISCRITTE TUTTE LE OPERE FILMICHE PRODOTTE O IMPORTATE IN ITALIA E DESTINATE ALLA PROGRAMMAZIONE NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE.

2. L'ISCRIZIONE E LE SUCCESSIVE TRASCRIZIONI DI ATTI NEL PUBBLICO REGISTRO PER LA CINEMATOGRAFIA SONO OBBLIGATORIE AI FINI DELL'AMMISSIONE AI BENEFICI E PER LA CONCESSIONE DEI PREMI PREVISTI DALLA LEGGE, A PENA DI DECADENZA DAGLI STESSI, PER L'OPPONIBILITA' AI TERZI DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI STIPULATI PER LA COSTITUZIONE E LA CESSIONE DI DIRITTI CONNESSI ALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE OPERE FILMICHE, NONCHE' DI ATTI CHE COSTITUISCANO PRIVILEGI E GARANZIE, DI ATTI CAUTELATIVI, DI DECISIONI GIUDIZIARIE E ARBITRALI, COMUNQUE CONNESSI CON LA COSTITUZIONE, LA MODIFICAZIONE, IL TRASFERIMENTO O L'ESTINZIONE DEI SUDDETTI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO.

3. ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE IL SOGGETTO RICHIEDENTE DEVE PRODURRE L'ATTESTAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO RELATIVA ALLA DENUNCIA DI INIZIO LAVORAZIONE O ALL'IMPORTAZIONE DELL'OPERA FILMICA. AD ULTIMAZIONE DEL FILM IL RICHIEDENTE DEVE ALTRESI' PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DELLA CINETECA NAZIONALE ATTESTANTE L'AVVENUTO DEPOSITO DI UNA COPIA POSITIVA NUOVA CONFORME AL NEGATIVO DELL'OPERA FILMICA. NEL CASO IN CUI L'ISCRIZIONE RIGUARDI OPERE FILMICHE ASSISTITE DAL FONDO DI GARANZIA, IN LUOGO DELLA COPIA POSITIVA IL DEPOSITO DEVE AVERE AD OGGETTO UN CONTROTIPO NEGATIVO DELL'OPERA. LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTO DEPOSITO DELLA COPIA DEL FILM RENDE PRIVA DI EFFICACIA L'ISCRIZIONE GIA' ESEGUITA.

4. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITA LA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI, E' EMANATO, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, UN REGOLAMENTO CHE PREVEDA:

A) LE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE DEGLI ATTI, MEDIANTE UN PROTOCOLLO GENERALE;

B) LE MODALITA' DI TRASCRIZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI;

C) LE MODALITA' DI VISURA E LE MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ATTINENTI ALLE ISCRIZIONI E ALLE TRASCRIZIONI EFFETTUATE;

D) LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONNESSE CON LA SOPPRESSIONE DEL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO DI CUI AL REGIO DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1061, CONVERTITO DALLA LEGGE 18 GENNAIO 1939, N. 458, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

E) LE TARIFFE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), AL CUI AGGIORNAMENTO ANNUALE SI PROVVEDERA' CALCOLANDO LE RELATIVE VARIAZIONI SULLA BASE DELL'INDICE GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO STABILITO DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT). GLI IMPORTI PREVISTI DALLE TARIFFE, OLTRE AL COSTO DELLE OPERAZIONI, DEVONO

COMPRENDERE ANCHE LA QUOTA NECESSARIA PER LA COPERTURA DELLE SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO.

5. LA SIAE COMUNICA OGNI TRE MESI ALL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO I DATI RIEPILOGATIVI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E L'IMPORTAZIONE DI OPERE FILMICHE.

ART. 23.

1. L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE PRODUTTRICI E' SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE ALLA SIAE DI APPOSITI ATTI DI CESSIONE, TRASCritti NEL PUBBLICO REGISTRO PER LA CINEMATOGRAFIA, A FAVORE DEGLI AUTORI ITALIANI DELL'OPERA, COME INDICATO DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA, DELLA QUOTA DEI PROVENTI DI LORO SPETTANZA PER LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL'OPERA STESSA.

(omissis)

ART. 25.

1. PRESSO IL DIPARTIMENTO COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO E' ISTITUITO IL SERVIZIO ISPETTIVO, CHE SI AVVALE DELLE ATTUALI DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE.

2. AL SERVIZIO ISPETTIVO SPETTANO L'ACCERTAMENTO ED IL CONTROLLO OBIETTIVO DEL RISPETTO DEI REQUISITI CUI SONO CONDIZIONATI I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE ED IN PARTICOLARE, PER IL FILM DI INTERESSE CULTURALE NAZIONALE, LA CORRISPONDENZA ALLE CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI E' STATO ACCORDATO IL RICONOSCIMENTO.

ART. 26.

1. POSSONO USUFRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO I FILM LA CUI LAVORAZIONE RISULTI INIZIATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO STESSO.

2. I FILM AMMESSI AI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DALLA LEGGE 14 AGOSTO 1971, N. 819, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, GODONO, ANCHE DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, DEI SUDDETTI BENEFICI SECONDO LE MODALITA' VIGENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO STESSO.

3. CON DECRETI DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO, SONO EMANATE, ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE. L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, NELL'EMANARE LE SUDDETTE NORME DI ATTUAZIONE, TIENE CONTO DELL'ESIGENZA DI ASSICURARE UN COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' PROMOZIONALE ALL'ESTERO CON LA PARALLELA ATTIVITA' SVOLTA DAL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO. I DECRETI AVENTI CONTENUTO REGOLAMENTARE SONO ADOTTATI CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMI 3 E 4, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400.

4. NEL TERMINE INDICATO NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163, L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO, PUO' CON PROPRI DECRETI MODIFICARE I CRITERI E LE MODALITA' FISSATI NELLE NORME DI ATTUAZIONE IN PRECEDENZA EMANATE, PER ADEGUARLI A ESIGENZE



MANIFESTATESI NEL CORSO DEL TRIENNIO E PURCHE' LE MODIFICHE NON CONTRASTINO CON I PRINCIPI DEL PRESENTE DECRETO.

5. L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO COMUNICA AL PARLAMENTO, NELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163, LE MODIFICHE DI CUI AL COMMA 4 E LE ESIGENZE CHE LE HANNO DETERMINATE.

6. AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER GLI INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DELLE OPERE FILMICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, LE IMPRESE DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA, CHE ABBIANO SEDE IN ITALIA, ED I LORO CITTADINI SONO EQUIPARATI ALLE IMPRESE ED AI CITTADINI ITALIANI; AI FINI DELL'EROGAZIONE ALLE IMPRESE DEI BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO SI APPLICANO GLI ARTICOLI 10, 10- BIS E 10-QUATER DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

7. LE OPERE FILMICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI AL PRESENTE DECRETO DEVONO RECARE, NEI TITOLI DI TESTA, L'INDICAZIONE CHE L'OPERA E' STATA REALIZZATA O DISTRIBUITA CON L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, NONCHE' L'INDICAZIONE DELL'EVENTUALE RICONOSCIMENTO DI FILM DI INTERESSE CULTURALE NAZIONALE.

(omissis)

9. IL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI COMITATI E DELLE COMMISSIONI E' DETERMINATO OGNI TRE ANNI DALL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO.

ART. 27.

1. PER IL BIENNIO 1994-95 E' ISTITUITO PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO UN APPOSITO FONDO PARI A LIRE 50 MILIARDI PER INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO E DEGLI ENTI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE.

2. ALLA COPERTURA DELL'ONERE FINANZIARIO SI PROVVEDE MEDIANTE IL PRELIEVO DELLA SOMMA DI PARI IMPORTO DAL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1971, N. 819, DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ESERCENTI O PROPRIETARI DI SALE CINEMATOGRAFICHE UBICATE IN COMUNI CINEMATOGRAFICAMENTE DEPRESSI.

3. LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - SEZIONE PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE S.P.A. E' TENUTA A VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO LA SUDDETTA SOMMA DI LIRE 50 MILIARDI. DETTA SOMMA SARA' RIASSEGNATA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO AD APPOSITO CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO. SI APPLICA QUANTO PREVISTO DALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163.

4. UNA QUOTA DI 20 MILIARDI DEL SUDDETTO FONDO E' UTILIZZATA PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DELLO SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO NELLE SALE, PER STIMOLARE LA DOMANDA DI CINEMA IN PARTICOLARI PERIODI O IN OCCASIONE DI PARTICOLARI EVENTI, PER SOSTENERE MEDIANTE CONTRIBUTI E PREMI ALLE SALE CINEMATOGRAFICHE



LA PROGRAMMAZIONE DI FILM DI PRODUZIONE NAZIONALE E DI PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA. I CRITERI E LE MODALITA' DI UTILIZZO DELLO STANZIAMENTO SONO FISSATI, CON DECRETO DA EMANARSI ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO.

5. UNA ULTERIORE QUOTA DI 30 MILIARDI E' RISERVATA PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE. TALE QUOTA VIENE ASSEGNATA CON DECRETO DALL'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITI IL COMITATO DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800, E, SUCCESSIVAMENTE, LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA MUSICA, SULLA BASE DI CRITERI CHE PRIVILEGINO LA PRODUTTIVITA' IN RAPPORTO AI COSTI AZIENDALI ED ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA', NONCHE' LA GESTIONE, IN RAPPORTO ALLE RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE A FRONTE DEL PUBBLICO PAGANTE NEGLI ANNI 1991, 1992 E 1993.

6. FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 498, SONO CONFERMATI, PER IL TRIENNIO 1994-1996, IL COMMA 4 E, PER IL 1994, I COMMI 7 E 12 DEL MEDESIMO ARTICOLO.

7. ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 498, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

A) IL COMMA 8 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

" 8. SONO VIETATI CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI CHE COMPORINO ONERI FINANZIARI DIRETTI O INDIRETTI A CARICO DEGLI ENTI, ANCHE TRAMITE RIDUZIONE DELL'ORARIO ORDINARIO DI LAVORO.";

B) IL COMMA 9 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

" 9. AL FINE DI CONTENERE I COSTI PER COMPENSI DEGLI ARTISTI, NONCHE' PER I CONTRATTI DI CARATTERE PROFESSIONALE O DI COLLABORAZIONE, L'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO, SENTITO IL COMITATO DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800, E LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA MUSICA, PUO' PROCEDERE BIENNALMENTE A STABILIRE UN TARIFFARIO DEI LIVELLI MASSIMI DEI SUDDETTI COMPENSI TENENDO CONTO DEL LIVELLO DEI TARIFFARI DEGLI ULTIMI TRE ANNI.".

8. ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800, DOPO LE PAROLE: "E DI COMPROVATA COMPETENZA TEATRALE" SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: "O MUSICOLOGI".

ART. 27-BIS.

1. L'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 21 APRILE 1962, N. 161, E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 14 (COMPETENZA A CONOSCERE DEI REATI). - 1. LA COMPETENZA A GIUDICARE I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 528 E 668 DEL CODICE PENALE COMMESSI CON IL MEZZO DELLA CINEMATOGRAFIA APPARTIENE AL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE HA SEDE LA CORTE D'APPELLO NEL CUI DISTRETTO E' AVVENUTA LA PRIMA PROIEZIONE IN PUBBLICO DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA". 2. L'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 21 APRILE 1962, N. 161, E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "ART. 15 (SANZIONI E SEQUESTRO). - 1. SALVE LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE PER LE RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE ABUSIVE, CHIUNQUE NON OSSERVA LE DISPOSIZIONI

DEGLI ARTICOLI 5, 11, 12 E 13 E' PUNITO CON L'AMMENDA DA 5 A 50 MILIONI DI LIRE. NEI CASI DI MAGGIORE GRAVITA' O IN CASI DI RECIDIVA NEI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 668 DEL CODICE PENALE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, NEL PRONUNCIARE SENTENZA DI CONDANNA, DISPONE LA CHIUSURA DEL LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER UN PERIODO NON INFERIORE A DIECI GIORNI. 2. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA, QUANDO INOLTRA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 668 DEL CODICE PENALE, SEQUESTRA IL FILM NON SOTTOPOSTO ALLA REVISIONE PRESCRITTA DALLA PRESENTE LEGGE O AL QUALE SIA STATO NEGATO IL NULLA OSTA E NE INTERDICE LA PROIEZIONE IN PUBBLICO SINO A CHE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA NON SI SIA PRONUNCIATA. 3. NON POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA PROGRAMMAZIONE IN SALA I FILM CHE NON ABBIANO RIPORTATO IL NULLA OSTA PREVISTO DALLA PRESENTE LEGGE. NEL CASO IN CUI VENGA ACCERTATA LA PROIEZIONE IN SALA DI UN FILM NON PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTO A REVISIONE, OVVERO CHE NON ABBA RIPORTATO IL PREVISTO NULLA OSTA, E NEL CASO IN CUI LA COPIA PROIETTATA RISULTI DIFFORME DA QUELLA SOTTOPOSTA ALLE COMMISSIONI DI REVISIONE, SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE DAL COMMA 1". 3. NON E' AMMESSA UNA NUOVA REVISIONE DI FILM GIA' SOTTOPOSTO ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI DI REVISIONE DI CUI ALLA LEGGE 21 APRILE 1962, N. 161, COME MODIFICATA DAL PRESENTE ARTICOLO, PRIMA CHE SIANO DECORSI CINQUE ANNI DALLA DATA DI INIZIO DELLA POSSIBILITA' DI SFRUTTAMENTO TELEVISIVO DELL'OPERA FILMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1, CAPOVERSO 1, DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 28.

1. IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARA' PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE. IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.